

TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 11103/15 promosso con ricorso depositato in data 23.12.2015

da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. D'Avino Fabrizio Ippolito

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova del 21.10.2015

Con ricorso depositato in data 23.12.2015, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale o quella umanitaria.

Il ricorrente, che chiede il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa.

All'udienza del 2.5.2016 si è proceduto alla sua audizione con l'assistenza di un interprete di sua fiducia.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

È necessario premettere che il d.Lgs n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.1.1957, la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così l'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

È definito rifugiato " *il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,*

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”.

È definita invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria “ *il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d’origine, o , nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.*

Specifica la normativa nazionale con l’art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007, che gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.

A sua volta l’art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 precede che responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all’art. 3 dispone che , ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell’attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l’interessato nell’assolvere all’onere probatorio lo stesso art. 3 ne prevede però un’attenuazione. Si precisa altresì che i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicchè l’autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione

della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri officiosi (v. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17/11/2008).

Ora, rapportando quanto detto al caso di specie, non può innanzitutto essere riconosciuto al ricorrente, lo status di rifugiato, in quanto si condividono le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in ordine alla credibilità della storia personale riferita da _____, non potendosi ritenere emersa la natura omosessuale del ricorrente sulla base di un unico episodio dal medesimo narrato in maniera del tutto generica.

Sussistono invece le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria, potendosi ravvisare un pericolo di "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo in esame inteso quale "a) *condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

In particolare, nel caso in esame, si ritiene che l'attuale situazione socio-politica del Gambia, paese governato dal 1994 dal dittatore Yahya Jammeh appare idonea ad integrare i presupposti di cui all'art. 14, lettera b), del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Infatti, con riferimento alla condizione del paese d'origine, le notizie generali riguardanti il Gambia, attestano l'esistenza di una situazione di mancanza di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e tale situazione di violenza e di abuso dei diritti umani vengono descritti sia in siti istituzionali che in altri internazionali di particolare rilievo.

Lo scorso settembre Human Right Watch ha pubblicato un rapporto sulla situazione del paese significativamente intitolato "*Stato di paura*". Vi si documentano violenze e abusi, in particolare compiuti dagli jungulers, i servizi segreti che rispondono agli ordini del presidente direttamente, responsabili di omicidi, sparizioni, torture estreme: secondo le testimonianze raccolte, scariche elettriche, stupri, percosse gravi, soffocamento con sacchetti di plastica, ingestione forzata di olio, ustioni inflitte con plastica fusa.

E ancora, secondo il rapporto di Amnesty International 2015-2016, *il tentato colpo di stato di dicembre 2014 è stato seguito da alcuni arresti e da ulteriori violazioni dei diritti umani. Le autorità hanno continuato a reprimere il dissenso e hanno dimostrato mancanza di volontà nel*

cooperare con le Nazioni Unite e i meccanismi regionali sui diritti umani o nel conformarsi alle loro raccomandazioni.

Ad aprile dello scorso anno, il Gambia ha respinto 78 delle 171 raccomandazioni che erano state formulate durante l'Upr delle Nazioni Unite, comprese quelle riguardanti l'eliminazione delle restrizioni alla libertà d'espressione, la ratifica della Convenzione internazionale contro la sparizione forzata e l'abolizione della pena di morte. Il governo ha ignorato gli inviti da parte della comunità internazionale che lo sollecitavano a condurre un'indagine indipendente congiunta sul periodo immediatamente successivo al tentato colpo di stato del 2014 e, nello specifico, ha dimostrato la propria indifferenza verso una risoluzione della Commissione africana sui diritti umani e dei popoli di febbraio, che chiedeva di condurre una missione di accertamento dei fatti. A giugno, il Gambia ha espulso l'incaricata speciale dell'Eu, dandole 72 ore di tempo per lasciare il paese, senza fornire alcuna spiegazione".

Sempre secondo il suddetto rapporto, "a marzo, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha reso pubblico un rapporto in cui sosteneva che nel paese la tortura era "prevalente e abituale", in particolare durante le prime fasi della detenzione da parte della Nia. Il rapporto esprimeva preoccupazione per le condizioni di vita nelle carceri e per l'assenza di un efficace meccanismo di denuncia in grado di affrontare le accuse di tortura e altri maltrattamenti. Il Relatore ha potuto osservare "la natura brutale dei metodi di tortura applicati e comprendenti percosse molto gravi mediante l'utilizzo di oggetti pesanti o cavi elettrici; scosse elettriche; soffocamento provocato mettendo prima un sacchetto di plastica sulla testa e quindi riempiendolo con acqua e ustioni con liquido bollente".

Da quanto si qui sinteticamente illustrato emerge il quadro di mancanza di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino gambiano di essere vittima ingiustificata di soprusi e di misure liberticide da parte della polizia fedele al dittatore rischia di diventare una condizione costante della vita quotidiana.

Si ritiene pertanto che al ricorrente, in ragione del serio pericolo di poter essere nel caso di rientro in patria, vittima innocente di abusi di potere da parte dell'autorità Statale, vada riconosciuta ai sensi del D. L.vo n. 251/2007, la protezione sussidiaria.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- riconosce a favore del signor¹ nato in Gambia il 9/4/1990 il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 16.06.2016

Il Giudice Monocratico
Chiara Martin